



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO l’art. 4, co. 1, lett. d), del d.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, che attribuisce alla Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica le funzioni in ordine “*all’istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica*”;

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTI, in particolare, gli artt. 6 e 8 del citato d.P.R. n. 132/2003 che disciplinano, tra l’altro, le funzioni e i compiti spettanti al direttore e al consiglio accademico delle Istituzioni AFAM;

TENUTO CONTO in particolare che il citato art. 6 del d.P.R. n. 132/2003 attribuisce unicamente al direttore la responsabilità “*dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’istituzione*”, la “*rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione*”, nonché il potere di convocare e presiedere il consiglio accademico e la titolarità “*dell’azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 5 febbraio 2024 (prot. n. 295), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha determinato i compensi spettanti agli organi delle Istituzioni AFAM;

VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Ravenna;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO in particolare l'art. 21, co. 7, dello Statuto del Conservatorio che prevede che *“Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vice-Direttore, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce nelle funzioni del suo ufficio che non gli siano espressamente riservate”*, nonché i commi 1 e 2 del medesimo articolo che individuano le funzioni espressamente riservate al direttore in particolare in materia di didattica;

VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2024 (prot.n. 1816), con cui il prof. Rinaldo Strappati è nominato direttore del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Ravenna, per il triennio accademico 2024/2027;

VISTA la comunicazione inviata al Conservatorio e al Ministero in data 13 dicembre 2025, con la quale il prof. Rinaldo Strappati ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Direttore del Conservatorio conferito con il decreto ministeriale citato prot. n. 1816/2024;

VISTO il decreto direttoriale del Conservatorio n. 53 del 4 dicembre 2023 di costituzione del consiglio accademico dell'Istituzione;

VISTO il decreto del Conservatorio n. 05 prot. 134/A1 del 19 gennaio 2026, con il quale, a seguito delle predette dimissioni, sono state indette le elezioni per la carica di direttore;

VISTI il decreto direttoriale del Conservatorio prot. n. 3979 del 6 dicembre 2024 e il successivo decreto prot. n. 3416 del 3 novembre 2025 di nomina del *“vice- Direttore e Vicario”* del Direttore per l'anno accademico 2025-2026, con il quale si attribuisce al docente nominato, a decorrere dal 3 novembre 2025, il *“compito di sostituire il direttore nella totalità delle sue funzioni con potere di firma in caso di assenza o di impedimento”*, nonché si conferisce, alla medesima docente, una *“delega per la didattica”*;

RAVVISATO che la delega di funzioni sopra citata, disposta dal direttore del Conservatorio in favore del vice direttore, si ponga in contrasto con le previsioni di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 132/2003 e all'art. 21, co. 7, dello Statuto, poiché concerne materie e “funzioni” espressamente riservate al direttore medesimo e quindi non delegabili;

RITENUTO necessario verificare che tutti gli atti adottati sulla base della suddetta delega dal vice direttore in materia di didattica siano esenti da vizi;

VISTO il decreto del Conservatorio prot. n. 3667 del 14 novembre 2025, relativo alla procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di un docente di Bassotuba (AFAM 008), sottoscritto dal vice direttore in virtù della sopra citata delega;

VISTE la nota prot. n. 14203 del 24 novembre 2025, la nota prot. n. 15370 del 19 dicembre 2025 e la nota prot. n. 1094 del 31 gennaio 2026, con le quali gli uffici ministeriali hanno formulato osservazioni e rilevato gravi criticità e numerose violazioni di legge nella procedura concorsuale in questione;

TENUTO CONTO in particolare che, con la citata nota del 24 novembre 2025, il Ministero ha rilevato l'illegittima sottoscrizione del bando di concorso da parte del vice direttore - in violazione



Il Ministro dell'università e della ricerca

dell'art. 8, co. 1, lett. b), del d.P.R. 83/2024 - e la mancanza di un riferimento espresso, nel bando medesimo, alla disposizione di cui all'art. 17, co. 23, del d.P.R. n. 83/2024, che prevede che a tali procedure concorsuali e comparative non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico;

TENUTO CONTO altresì che in data 19 dicembre 2025, gli uffici del Ministero hanno chiesto al Conservatorio *“in previsione dell'imminente riunione della commissione e dell'inizio delle prove concorsuali, fissate per il 29 e 30 dicembre” 2025, di “procedere in autotutela all'annullamento del bando concorsuale in oggetto, in quanto illegittimo, rammentando che il Consiglio Accademico si assume la responsabilità della verifica degli atti di concorso prima della eventuale nomina del vincitore come da lettera r) dell'art. 8 del d.P.R. 83/24”;*

TENUTO CONTO che, nella medesima comunicazione del 19 dicembre, il Ministero ha rilevato: 1) la nullità della nomina della commissione giudicatrice, presieduta dal vicedirettore, peraltro in assenza di una precisa delega al riguardo da parte del direttore dimissionario; 3) l'illegittimità e l'irragionevolezza di alcune previsioni del bando; 4) l'erronea definizione all'interno del bando delle prove concorsuali, di competenza invece della commissione giudicatrice;

RILEVATO che, con la successiva nota del 30 gennaio 2026, il Ministero ha confermato i vizi della procedura concorsuale in questione, già evidenziati nelle precedenti note, e, *“alla luce della permanente situazione di conflitto di interessi, considerato che la predisposizione e relativa adozione del bando (14.11.2025) è avvenuta prima delle dimissioni del Direttore (13.12.2025), nonché gli altri vizi evidenziati [...], ha chiesto al “Conservatorio di procedere in autotutela all'annullamento del bando concorsuale in oggetto, in quanto illegittimo”;*

TENUTO CONTO del fatto che, nonostante le reiterate richieste ministeriali, il Conservatorio in data 19 gennaio 2026 ha fornito un parziale ed erroneo riscontro alle osservazioni del Ministero, non ha annullato la procedura concorsuale e ha pubblicato, nelle date del 4 e 5 febbraio 2026, l'esito della prova concorsuale e la relativa graduatoria;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO in particolare l'articolo 64-bis, co. 7, del citato decreto legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, concernente *“Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;*

TENUTO CONTO in particolare di quanto previsto al citato co. 7, lett. a), secondo cui: *“gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida [...] per gravi e persistenti violazioni di legge [...]. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione”;*



Il Ministro dell'università e della ricerca

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 64-bis, co. 7, lett. a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021, che consente al Ministero di procedere al commissariamento, nelle fattispecie nelle quali, come nel caso del Conservatorio di musica di Ravenna, si sono registrate “*gravi e persistenti violazioni di legge*”;

RITENUTO altresì che il ricorso alla nomina commissariale sia necessario e indispensabile per assumere le determinazioni idonee a risolvere le criticità e le disfunzioni segnalate al Ministero, nonché a verificare che tutti gli atti adottati sulla base della delega attribuita al vice direttore in materia di didattica siano esenti da vizi;

RAVVISATA la necessità di un intervento ministeriale di carattere straordinario, finalizzato a ripristinare una condotta trasparente e un operato legittimo da parte del Conservatorio, nell'interesse generale al buon funzionamento dell'ente pubblico, nonché in applicazione del potere del Ministero di indirizzo e coordinamento delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al citato articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un commissario ministeriale che adotti i provvedimenti necessari all'ordinato e tempestivo svolgimento delle attività istituzionali del Conservatorio, svolgendo anzitutto le funzioni attribuite al direttore delle Istituzioni AFAM dalla normativa vigente;

RITENUTO di dover procedere altresì, ai sensi del citato art. 64-bis del d.l. n. 77-2021, alla rimozione del consiglio accademico dell'Istituzione, in considerazione delle gravi e reiterate deliberazioni assunte dall'organo in contrasto con le indicazioni ministeriali fornite;

TENUTO CONTO che, con la nota ministeriale citata del 30 gennaio 2026, si è proceduto a diffidare il consiglio accademico rammentando espressamente all'organo che “*il Consiglio Accademico è responsabile della verifica degli atti concorsuali prima dell'eventuale nomina del vincitore, ai sensi della lettera r) dell'art. 8 del d.P.R. 83/2024, con conseguente assunzione di responsabilità in ordine all'eventuale conferma di atti affetti da illegittimità*”;

RITENUTO pertanto di dover attribuire al commissario ministeriale le funzioni e i compiti spettanti al direttore e al consiglio accademico dell'Istituzione, per il tempo strettamente necessario all'adozione degli atti urgenti che si sono resi e si renderanno necessari nelle more dell'elezione e della nomina del nuovo direttore da parte del Ministero, nonché della ricostituzione del consiglio accademico;

RAVVISATA in particolare la necessità di attribuire al commissario le funzioni spettanti al direttore e al consiglio accademico al fine di consentire ad un soggetto esterno al Conservatorio, in possesso dei necessari requisiti di comprovata esperienza, terzietà e imparzialità, di 1) effettuare i necessari accertamenti in merito alla legittimità degli atti adottati dal direttore e vice direttore in materia di didattica; 2) adottare i conseguenti provvedimenti che si renderanno necessari, con particolare riferimento alla procedura concorsuale precedentemente citata, nonché alla procedura elettorale per l'individuazione del nuovo direttore;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO che le funzioni, relative al direttore e al consiglio accademico, attribuite al commissario con il presente decreto debbano cessare, rispettivamente, all'atto della nomina da parte del Ministro del nuovo direttore e della ricostituzione del consiglio accademico;

TENUTO CONTO, infine, della necessità e urgenza di nominare un commissario allo scopo di prevenire ogni pregiudizio ulteriore al buon andamento dell'Istituzione, nonché alla legittimità e alla trasparenza degli atti adottati, inclusa l'esigenza di prevenire eventuali contenziosi;

RITENUTO necessario ricorrere alla nomina di un Commissario in possesso di comprovata esperienza;

VISTO il *curriculum vitae* del prof. Ludovico Bramanti;

D E C R E T A

Art. 1

Nomina e funzioni del Commissario

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 64-*bis*, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è nominato commissario presso il Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Ravenna il prof. Ludovico Bramanti con le funzioni e i compiti attribuiti al Direttore delle Istituzioni AFAM dall'art. 6 del d.P.R. n. 132/2003 e quelli attribuiti al consiglio accademico dall'art. 8 del d.P.R. n. 132/2003.
2. Per le motivazioni indicate in premessa, è rimosso il consiglio accademico dell'Istituzione, costituito con il decreto direttoriale n. 53 del 2023. Conseguentemente, nei riguardi dei componenti del suddetto consiglio accademico è sospesa l'erogazione delle rispettive indennità.
3. Il commissario esercita altresì le funzioni attribuite ai suddetti organi dalla regolamentazione interna del Conservatorio e da ogni altra disposizione ad essi riferita contenuta nella normativa vigente.
4. Il commissario effettua gli accertamenti e adotta le determinazioni necessarie e opportune in merito agli atti adottati dal direttore e dal vicedirettore indicati in premessa nonché in merito alla procedura elettorale bandita con decreto del Conservatorio n. 05 Prot. 134/A1 del 19 gennaio 2026.
5. Il commissario esercita ogni altro potere e incarico rispettivamente attribuito ai suddetti organi e, in particolare, adotta, anche in raccordo informativo e operativo con le altre amministrazioni e autorità competenti, i provvedimenti e gli atti ordinari connessi a tali funzioni, nonché quelli straordinari e di autotutela, volti a ripristinare il regolare funzionamento dell'Istituzione e il superamento delle criticità riscontrate nel corso del commissariamento.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

Durata del Commissariamento

1. L'incarico commissariale di cui all'articolo 1, comma 1, decorre dalla data del presente decreto.
2. Le funzioni commissariali, connesse alla carica di direttore, cessano con la nomina del nuovo direttore da parte del Ministro.
3. Con la nomina ministeriale del direttore del Conservatorio per il prossimo triennio accademico sono indette le elezioni per la ricostituzione del consiglio accademico rimosso con il presente decreto. Con la ricostituzione del consiglio accademico da parte del direttore nominato dal Ministro cessano le funzioni commissariali di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 132/2003.

Art. 3

Compensi connessi all'incarico commissariale

1. In relazione alla durata dell'incarico così come definita dall'art. 2 con riguardo alle specifiche funzioni attribuite, al commissario spetterà, a carico del bilancio dell'Istituzione, una quota dell'indennità di direzione nella misura prevista dal decreto interministeriale 5 febbraio 2024 (prot. n. 295), citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini